

**Polizza n° 000094.32.300307**  
Agenzia di BOLOGNA PORTA EUROPA

Codice agenzia 000094 - Codice produttore 200

**Contraente** Istituto Comprensivo N.19  
Indirizzo: Via D'azeglio, 82 - 40123 - Bologna (BO) Codice fiscale: 91357350379

**Durata** 1 anno Inizio: 15/09/2014 Scadenza: 15/09/2015 Tacito rinnovo: NO

**Prima rata** Dalle ore 24.00 del 15/09/2014 alle ore 24.00 del 15/09/2015

**Rateazione** Annuale

**Regolazione premio** NO

**Allegato** N° 1 allegato

	base	addizionale	imponibile	aliquota imposta	imposte	TOTALE
Responsabilità civile	857,50	--	857,50	22,25	190,80	1.048,30
	--	1,39	1,39		0,31	1,70
<b>Premio annuo euro</b>	<b>857,50</b>	<b>1,39</b>	<b>858,89</b>		<b>191,11</b>	<b>1.050,00</b>
Responsabilità civile	857,50	--	857,50	22,25	190,80	1.048,30
	--	1,39	1,39		0,31	1,70
<b>Prima rata euro</b>	<b>857,50</b>	<b>1,39</b>			<b>191,11</b>	<b>1.050,00</b>



**Ulteriori dichiarazioni**

Con riferimento agli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile, il Contraente dichiara altresì che:

- Il rischio è conforme alle dichiarazioni di polizza in base alle quali Cattolica ha determinato i relativi premi.
- Negli ultimi tre anni non ha subito danni o è stato coinvolto in sinistri relativi ai rischi assicurati.
- Non ha altre assicurazioni per gli stessi rischi.
- Negli ultimi tre anni non ha avuto polizze annullate per sinistro per gli stessi rischi.
- Non è a conoscenza di circostanze o situazioni che possono determinare durante il periodo di validità del contratto, richieste di risarcimento occasionate da fatti già verificatisi prima della data di effetto della presente polizza.

Il Contraente dichiara inoltre di:

- aver ricevuto l'informativa privacy (D. lgs n° 196 del 2003 e successive modificazioni) - MOD. POL RC 6 - ED. 01/09/2014;
- essere stato informato che potrà richiedere le credenziali di accesso all'area riservata, secondo le tempistiche e le modalità pubblicate nella home page del sito internet della Compagnia (www.cattolica.it).

Il Contraente prende atto che l'assicurazione è prestata alle condizioni e con le modalità pattuite nel presente contratto, condizioni e modalità che il Contraente dichiara di conoscere e di accettare integralmente.

Il Contraente dichiara, inoltre, che il contratto è costituito esclusivamente dai seguenti documenti che ne costituiscono parte integrante:

- le condizioni di assicurazione MOD. POL RC 2 - ED. 12/2010
- scheda tecnica n° 1
- allegato integrativo n. 6672/2014

di non averne ricevuti altri ad integrazione, che gli stessi sono stati regolarmente ricevuti e non contengono rettifiche, cancellature e/o precisazioni.

Il presente contratto è stato redatto in 3 esemplari a un solo effetto in BOLOGNA il 16/09/2014.

CATTOLICA ASSICURAZIONI SOC. COOP.  
L'AGENTE O LA DIREZIONE  
AGENZIA BOLOGNA PORTA EUROPA

IL CONTRAENTE

**AVVERTENZA:** Le dichiarazioni non veritiere inesatte o reticenti, rese dal soggetto legittimato a fornire le indicazioni richieste al momento della stipulazione del contratto, possono compromettere il diritto alla prestazione.

Agli effetti dell'articolo 1341 del codice civile, il Contraente dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli, (se operanti), delle condizioni di assicurazione: art. 2 - Assicurazioni presso diversi assicuratori; art. 8 - Recesso in caso di sinistro; art. 9 - Proroga dell'assicurazione; art. 11 - Foro competente; art. 16 - Inizio e termine della garanzia (per polizza RC prodotti); art. 17 - Regolazione del premio; art. 23 - Validità temporale dell'assicurazione.

IL CONTRAENTE

Il Contraente dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della polizza e ai sensi del regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010, il fascicolo informativo contenente: la nota informativa MOD. POL RC RISK 5 - ED. 30/05/2014; le condizioni di assicurazione MOD. POL RC 2 - ED. 12/2010; modulo di proposta, ove previsto.

IL CONTRAENTE

Il pagamento del premio può essere eseguito con una delle seguenti modalità:

- assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato all'agente in qualità di agente della Società;
- ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario la Società o l'agente in qualità di agente della Società;
- contante nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge

Il pagamento dell'importo dovuto alla firma della presente, è stato effettuato a mie mani il \_\_\_\_\_  
in \_\_\_\_\_

CATTOLICA ASSICURAZIONI SOC. COOP.  
L'AGENTE O LA DIREZIONE  
AGENZIA BOLOGNA PORTA EUROPA

**SCHEDA TECNICA N. 1**

**Polizza RCT/RCO Rischi Vari**

La presente scheda tecnica è parte integrante della polizza n° 000094 .32 .300307

**Codice rischio:** 22811  
**Gruppo rischio:** settore 2 Rischi Vari  
**Descrizione rischio:** Alunni 808<br/><br/>docenti 52<br/><br/>non docenti 15  
**Assicurato:** Istituto Comprensivo N.19 **Codice fiscale:**  
**Cessione di lavoro in subappalto: sino al** 0,00 %  
**Ubicazione del rischio:** Indirizzo: Via D'azeglio 82, 40123 Bologna (BO)

**RCO GENERALE**

Massimali assicurati	in euro	RCT	RCO
Per ogni sinistro		10.000.000,00	10.000.000,00
Con il limite per ogni persona deceduta o ferita		10.000.000,00	10.000.000,00
Per danni a cose		10.000.000,00	
<b>Massimale in caso di sinistro unico RCT/RCO</b>		<b>10.000.000,00</b>	

Garanzie assicurate	Parametro	valore	Tasso in input per mille / Premio in euro	Premio annuo netto in euro
Rct	Numero iscritti	875,00	0,98	857,50
Rco				compresa

**Garanzie aggiuntive**

RCG172 Istituti di educazione ed istruzione, scuole, collegi e convitti - Istituti di correzione - Colonie - Oratori e ricreatori

**Premio annuo totale netto** **euro** **857,50**

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures that the financial statements are reliable and can be audited without issue.

2. The second part of the document outlines the various methods used to collect and analyze data. It includes a detailed description of the sampling process, which was designed to be representative of the entire population. The results of the analysis show a clear trend towards higher efficiency in the second half of the period.

3. The third part of the document provides a comprehensive overview of the current market conditions. It notes that while there are some challenges, the overall outlook is positive, particularly in the technology and healthcare sectors. Investors are encouraged to stay informed and adjust their portfolios accordingly.

4. The fourth part of the document details the proposed changes to the internal control system. These changes are intended to strengthen the company's defenses against fraud and ensure that all assets are properly protected. The implementation of these changes is scheduled to begin in the next quarter.

5. The fifth part of the document discusses the company's commitment to environmental sustainability. It highlights several initiatives that have been implemented to reduce the company's carbon footprint and improve its overall environmental performance. These efforts are seen as a key part of the company's long-term strategy.

6. The sixth part of the document provides a summary of the key findings from the recent research project. It concludes that the data strongly supports the hypothesis that there is a significant correlation between the variables being studied. This finding has important implications for the field and warrants further investigation.

7. The seventh part of the document offers a series of recommendations for future research. It suggests that further studies should be conducted to explore the underlying mechanisms of the observed effects and to test the findings in different contexts. This will help to build a more robust and comprehensive understanding of the topic.

8. The eighth part of the document discusses the company's financial performance over the past year. It shows that despite some fluctuations, the company has managed to maintain a steady growth in revenue and profit. This is a testament to the hard work and dedication of the entire team.

9. The ninth part of the document provides a detailed analysis of the company's market position. It compares the company's performance to its key competitors and identifies areas where it has a competitive advantage. This information is crucial for developing effective marketing and sales strategies.

10. The tenth part of the document concludes with a series of final thoughts and a call to action. It encourages all employees to continue to strive for excellence and to work together to achieve the company's goals. The future is bright, and the company is confident in its ability to overcome any challenges that may arise.



11. The eleventh part of the document discusses the company's plans for the upcoming year. It includes a detailed budget and a series of strategic initiatives that are designed to drive growth and innovation. The company is committed to staying ahead of the curve and to providing the best possible products and services to its customers.

12. The twelfth part of the document provides a final summary of the key points discussed in the document. It reiterates the importance of accuracy, efficiency, and sustainability, and expresses confidence in the company's future. The document is intended to serve as a valuable resource for all stakeholders and to provide a clear and concise overview of the company's current state and future prospects.

# Responsabilità civile Istituti Scolastici

## CONDIZIONI PARTICOLARI

1. La Società si obbliga a lenere indenne l'Amministrazione scolastica e la Pubblica Amministrazione di riferimento, di quanto essa sia tenuta a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge per fatto del personale docente e non docente e degli alunni della scuola, a titolo di risarcimento per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danni a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

L'assicurazione è altresì prestata per la responsabilità civile che possa derivare all'Amministrazione scolastica ed alla P.A. di riferimento per fatto doloso delle persone delle quali debba rispondere ferma l'azione di rivalsa nei loro confronti.

2. La garanzia si intende estesa a tutte le situazioni e attività scolastiche, parascolastiche, extrascolastiche, purché tali attività rientrino nel normale programma di studi o comunque siano state regolarmente deliberate e messe in atto dagli organi scolastici competenti. A titolo esemplificativo si possono indicare, oltre alla normale attività di studi, le ore di educazione fisica in palestra, in piscina e su campi sportivi in genere, le attività ginnico-sportive extracurricolari, i viaggi di istruzione, gli scambi educativi/culturali, gli stage e l'attività di alternanza scuola-lavoro effettuati presso qualsiasi azienda anche nel periodo estivo a lezioni concluse, le gite, le attività di ricreazione all'interno ed all'esterno della scuola, le visite guidate a musei, aziende, laboratori, attività culturali in genere. La garanzia viene altresì estesa alla proprietà e/o conduzione dei fabbricati e relativi impianti fissi e mobili, compreso alberi, recinzioni, cancellate ed aree in genere di cui all'attività assicurata.

3. Per le attività esterne alla scuola la garanzia si intende valida solo se l'Assicurato ha predisposto per esse la sorveglianza prevista dalla normativa scolastica.

La garanzia si intende estesa anche al servizio esterno alla scuola svolto da non docenti, purché tale servizio venga svolto su preciso mandato del Preside e/o del responsabile dei servizi di segreteria.

La garanzia può essere estesa anche alle assemblee studentesche che si svolgono in locali esterni alla scuola, purché si sia ottemperato alle disposizioni della C.M. n.312, XI cap. del 27/12/79 e/o eventuali modifiche.

Lo stesso dicasi per le lezioni di educazione fisica e l'attività sportiva in genere svolta in palestre, piscine e campi sportivi esterni alla scuola, sia in itinere, sia sul luogo, anche senza sorveglianza (purché previsto dagli organi scolastici competenti).

La garanzia si intende estesa anche alle assemblee studentesche non autorizzate purché si svolgano all'interno della scuola.

4. L'assicurazione si estende alle attività complementari ed alle iniziative integrative di cui al D.P.R. n° 567/1996 (Direttiva del M.P.I. n° 133 del 3 aprile 1996) e successivo Regolamento recante modifiche ed integrazioni come da D.P.R. n° 156/1999, sempre che sussista una responsabilità civile a carico della scuola assicurata.

5. Oltre agli studenti, sono considerati terzi anche il personale direttivo, docente e non docente della scuola, i genitori membri di diritto degli organi collegiali previsti dal D.P.R. n.416 del 31/05/74 e/o eventuali modifiche, i collaboratori esterni autorizzati, i genitori accompagnatori di gite e/o attività esterne in genere, nonché tutti coloro che vengono autorizzati dagli organi competenti della scuola all'uso dei locali e delle attrezzature per attività anche non legate alle attività didattiche.

6. La garanzia copre la responsabilità personale di tutti gli operatori della scuola e collaboratori esterni autorizzati che a qualsiasi titolo operano nell'ambito della scuola, degli studenti e dei genitori membri di diritto degli organi collegiali previsti dal D.P.R. n.416 del 31/05/74 e/o eventuali modifiche e dei genitori accompagnatori di gite e/o attività esterne in genere.

La Società rinuncia al diritto di surroga nei loro confronti entro i limiti del massimale previsto per ogni sinistro che resta comunque, ad ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità delle persone sopra citate.

7. Tutti gli studenti sono assicurati, indipendentemente dal loro stato fisico-psichico.

8. La garanzia è operante anche nei casi di colpa grave, nonché per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

9. La garanzia viene estesa anche alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'eventuale uso di un'aula magna o di un cinema-teatro annesso alla scuola, purché non aperto al pubblico.

10. L'Assicurato dichiara che al momento della stipulazione del presente contratto, il numero degli alunni iscritti è pari a .

Lo stesso si impegna a comunicare all'inizio di ogni anno scolastico il numero degli alunni iscritti al nuovo anno per le conseguenti variazioni del premio.

Resta inteso comunque che, se al verificarsi di un sinistro, il numero degli iscritti risultasse superiore a quello denunciato, saranno applicate le disposizioni dell'art. 1898 del Codice Civile, ultimo comma (regola proporzionale). Questo però solo nel caso in cui la differenza tra il numero accertato e quello dichiarato sia superiore al 10% di quest'ultimo.

11. Nella garanzia si intendono compresi i danni che gli studenti possono arrecare al materiale didattico ed ai sussidi scolastici loro affidati e/o consegnati, sempre che le cose danneggiate siano di proprietà di terzi. Il pagamento di detti danni sarà effettuato previa applicazione di una franchigia di € 50,00 per ogni sinistro.

12. L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni subiti dagli studenti e dalle persone addette alla scuola obbligatoriamente assicurate all'INAIL. Pertanto la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi, spese) quale civilmente responsabile: 1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione; 2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124, cagionati a prestatori di lavoro di cui al precedente art. 1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base della tabella di cui agli allegati al D.P.R. 30/06/1965 n. 1124. Detta franchigia non verrà applicata nei confronti degli studenti assicurati all'INAIL.

Agli effetti di tale garanzia, l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziaria a norma della legge infortuni. Tale denuncia deve essere fatta entro 3 giorni da quando l'Assicurato ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta. La Società, inoltre, si obbliga a tenere indenne l'Assicurato dall'azione di regresso che, in relazione agli infortuni di cui sopra, fosse esperita dall'Istituto assicuratore infortuni, ai sensi dell'art. 11 del predetto decreto.

13. L'assicurazione R.C.O. e l'assicurazione R.C.T. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12/06/1984, rispettivamente per i danni subiti dai dipendenti dell'Assicurato ovvero per quelli subiti da terzi estranei.

14. Si conviene fra le Parti che l'assicurazione per la R.C.O. conserva la propria validità anche se l'Assicurato non è in regola con gli obblighi derivanti dall'assicurazione di Legge, in quanto ciò derivi da inesatta interpretazione delle norme di Legge vigenti in materia.

15. A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, le garanzie prestate con la polizza su indicata si intendono valide ed operanti in tutto il mondo.

16. Le garanzie prestate con la polizza su indicata devono intendersi estese anche alle eventuali Succursali della Contraente.

17. Il premio pro-capite per ogni anno o frazione di anno scolastico viene fissato in € 1,20, compresi accessori e imposte.

18. A deroga delle Norme che regolano l'assicurazione in generale, la presente assicurazione cesserà alla sua naturale scadenza.

19. A complemento e precisazione di quanto previsto dalle condizioni tutte di polizza e di eventuali appendici contrattuali, le Parti convengono che dalla presente assicurazione sono comunque esclusi i danni di qualsiasi natura derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware in ordine alla corretta identificazione e gestione delle date.

20. La garanzia comprende la gestione di mense e/o la somministrazione di cibi e bevande, ferma la facoltà di rivalsa da parte della Compagnia nei confronti dell'eventuale terzo responsabile.

21. L'assicurazione si intende estesa ai trasferimenti in genere e al tragitto casa/scuole e viceversa per compiere il percorso prima e dopo l'orario delle lezioni, sempre che sia configurabile una responsabilità civile a carico dell'Ente contraente. Sono comunque esclusi i danni derivanti dalla legge n° 990 e successive modifiche.

22. A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione la Società si impegna a proseguire la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia in sede civile che penale, assumendo anche le spese di giustizia penale, fino all'esaurimento della fase e grado di giudizio in corso al momento della tacitazione del danneggiato.

Qualora detta facilitazione intervenga durante l'istruttoria, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita qualora il PM abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell'Assicurato.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali e tecnici non da lei designati od approvati e non risponde di multe ed ammende comminate.

23. La garanzia assicurativa viene estesa alla responsabilità civile personale del responsabile e degli addetti del servizio per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di cui al D. Lgs. 81/2008. Questa estensione vale a condizione che tali mansioni siano svolte dall'Assicurato, dai dipendenti e/o incaricati dell'Assicurato stesso.

24. A parziale deroga delle Norme che regolano l'assicurazione la garanzia comprende i danni cagionati alle cose di terzi derivanti da incendio, esplosione e scoppio delle cose dell'Assicurato o da lui detenute, con esclusione dei lavori eseguiti presso terzi. Nel caso esista, in nome e per conto dell'Assicurato, polizza incendio con copertura "ricorso terzi e/o vicini", tale estensione di garanzia varrà per la parte eccedente il massimale assicurato con la polizza incendio. La presente estensione di garanzia si intende prestata con l'applicazione di una franchigia di € 500,00 per ogni sinistro, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di € 500.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

25. A parziale deroga delle Norme che regolano l'assicurazione la garanzia si intende estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza. Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di € 1.500,00 e fino ad un massimo risarcimento di € 500.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo.

26. A parziale deroga delle Norme che regolano l'assicurazione, la garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito esecuzione delle anzidette operazioni, fermi restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi. Sono altresì esclusi i danni da furto e incendio, nonché quelli conseguenti al mancato uso. La garanzia è prestata con la franchigia assoluta di € 250,00 per ogni mezzo danneggiato.

27. A parziale deroga delle condizioni di polizza il Contraente è esonerato dall'obbligo di comunicare precedenti sinistri e altre assicurazioni e la Società dichiara che l'omissione da parte del Contraente /Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede (quindi esclusi i casi di dolo e colpa grave).

28. A parziale deroga delle Norme che regolano l'assicurazione in generale, il termine per la denuncia dei sinistri viene elevato a 30 giorni

29. La Società, nei limiti dei massimali previsti, si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, ai sensi degli Artt.10 e 11 del D.P.R. 30/6/1965 n°1124, per le malattie professionali indennizzate dall'inail, contratte dai prestatori di lavoro da lui dipendenti. L'estensione esplica i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza, e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima

volta durante il tempo dell'assicurazione. Il massimale indicato in polizza indica rappresenta comunque il massimo esborso per la società:

- a) per i danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatesi;
- b) per più danni verificatesi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

La garanzia non vale :

- 1) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 2) per le malattie professionali conseguenti:
  - a) all'intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte di rappresentanti legali o di coloro che svolgono le funzioni di datore di lavoro ai sensi della legge 626 del 19/9/1994;
  - b) all'intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire a contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa o di coloro che svolgono le funzioni di datore di lavoro ai sensi della legge 626 del 19/9/1994
- 3) per le malattie professionali che si manifestino dopo un anno dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro; qualora il motivo della cessazione del rapporto di lavoro sia il pensionamento del dipendente, tale limite temporale si intende elevato a due anni.

L'assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

30. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno identificato in polizza anche se non è stato pagato il premio, per il versamento del quale la Società Cattolica di Assicurazioni concede 45 giorni di dilazione; i sinistri eventualmente occorsi nel periodo considerato sono però liquidabili dopo che sia stato pagato il premio.

31. Danni a cose in consegna e/o custodia

A parziale deroga delle Condizioni Generali di Polizza la garanzia si estende ai danni arrecati alle cose di terzi che l'assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione, purchè non in lavorazione. L'assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito e valori in genere. Tale estensione viene prestata con una franchigia fissa di euro 100,00 per ogni danno e fino a concorrenza di un massimo risarcimento di euro 100,000 per sinistro ed anno assicurativo.

Fermo ed invariato il resto



# CATTOLICA

SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE

## **Polizza RC Generale**

**Istituto Comprensivo N.19**

**CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**  
Polizza n° 000094.32.300307

Il presente allegato MOD. POL RC 2 - ED. 12/2010 è parte integrante della polizza 000094.32.300307

**AGENZIA DI BOLOGNA PORTA EUROPA - 000094**

**VIA STALINGRADO 21/2B - 40128 - BOLOGNA (BO)**

**Telefono 051392922**

**Fax 0516311288**

**E-mail BOLOGNAPORTAEUROPA@CATTOLICA.IT**



## DEFINIZIONI GENERALI

Ai seguenti termini si attribuisce il significato qui precisato:

**Assicurazione:**

il contratto di assicurazione;

**Polizza:**

il documento che prova l'assicurazione;

**Assicurato:**

il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;

**Società:**

l'impresa assicuratrice;

**Contraente:**

la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione ed è tenuta al pagamento del premio;

**Premio:**

la somma dovuta dal Contraente alla Società;

**Indennizzo:**

la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

**Franchigia:**

la parte di danno liquidabile a termini di polizza, espressa in misura fissa, che per ogni sinistro rimane a carico dell'assicurato;

**Scoperto:**

la percentuale del danno liquidabile a termini di polizza che per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato;

**Cose:**

sia gli oggetti materiali sia gli animali;

**Danni:**

morte o lesioni personali, distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati.

## DEFINIZIONI SPECIFICHE POLIZZA RC GENERALE

Ai seguenti termini si attribuisce il significato qui precisato:

**Addetti:**

i soci, i titolari, i familiari coadiuvanti, i collaboratori dipendenti e non;

**Sinistro:**

il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;

**Subappaltatore:**

la persona fisica o giuridica cui l'Assicurato ha ceduto l'esecuzione di una parte dei lavori e la cui denominazione ha comunicato gli Istituti competenti per le assicurazioni obbligatorie di previdenza e di assistenza.



## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

### Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze dell'Assicurato o del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

### Art. 2 Assicurazioni presso diversi assicuratori

L'Assicurato o il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il rischio descritto in polizza; in caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art.1910 del Codice Civile.

### Art. 3 Decorrenza della garanzia e pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi successivi l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermo il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art.1901 del Codice Civile.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

### Art. 4 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### Art. 5 Aggravamento del rischio

L'Assicurato o il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art.1898 del Codice Civile.

### Art. 6 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell'Assicurato o del Contraente ai sensi dell'art.1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

### Art. 7 Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art.1913 del Codice Civile.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art.1915 del Codice Civile.

### Art. 8 Recesso in caso di sinistro

La Società può recedere dal presente contratto entro il 60° giorno dopo il pagamento o il rifiuto di pagamento dell'indennizzo conseguenti all'avviso di sinistro.

Tale facoltà è concessa anche all'Assicurato, che rivesta la qualifica di "consumatore" (sulla base della definizione data dal comma 2 dell'art. 1469 bis del codice civile); ossia quando assicurato sia una persona fisica ed il contratto assicurativo sia stipulato al di fuori dell'ambito di una attività lavorativa, professionale o imprenditoriale.

Il recesso deve essere comunicato all'altra parte con lettera raccomandata con preavviso di almeno 30 giorni.

In caso di recesso la Società restituirà al Contraente la parte di premio imponibile corrispondente al periodo di garanzia non goduto dal Contraente stesso.

### Art. 9 Proroga dell'assicurazione

Se non indicato diversamente nello stampato di polizza, in mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza della assicurazione, quest'ultima è prorogata per un anno e così successivamente.

### Art. 10 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

### Art. 11 Foro competente

Foro competente è quello del luogo di residenza o di domicilio elettivo del Contraente/Assicurato.

**Art. 12 Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

**COND. GENERALI DI RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE****Art. 13 Oggetto della garanzia Resp. Civile verso Terzi**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a Terzi per:

- morte e lesioni personali;
- distruzione o deterioramento di cose;

in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi descritti in polizza.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

La presente garanzia vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 Giugno 1984, n° 222, per i danni subiti da terzi.

**Art. 14 Persone non considerate terzi**

Non sono considerati terzi ai fini della garanzia R.C.T.:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi parente od affine convivente con le predette persone o con l'Assicurato stesso;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

**Art. 15 Estensione territoriale**

La garanzia R.C.T., vale per i sinistri che avvengano nel territorio di tutti i Paesi Europei.

**Art. 16 Danni esclusi dalla garanzia R.C.T.**

La garanzia R.C.T. non comprende la responsabilità per i danni:

- a) da proprietà o uso di:
  1. veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;
  2. natanti a vela di lunghezza superiore a metri sei e di unità naviganti a motore;
  3. aeromobili;
  4. veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- b) conseguenti a:
  1. inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
  2. interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;
  3. alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;
- c) alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- d) alle cose che l'Assicurato detenga o possieda a qualsiasi titolo;
- e) alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- f) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di tali operazioni e alle cose trasportate sui mezzi stessi;
- g) alle cose trovantisì nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- h) a condutture sotterranee ed impianti sotterranei;
- i) a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno;
- j) da furto;
- k) a cose di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783 – 1784 – 1785 bis e 1786 del Codice Civile;
- l) a cose altrui derivanti da incendio;
- m) provocati da soggetti diversi dai dipendenti e dai lavoratori parasubordinati dell'Assicurato;
- n) cagionati da:
  1. prodotti e cose in genere dopo la loro consegna a terzi;



2. opere e installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori; per le opere che richiedano spostamenti successivi dei lavori e comunque ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori ad essa inerenti e comunque dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso o aperta al pubblico;
  3. operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera verificatesi dopo l'esecuzione dei lavori;
- o) derivanti da proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi;
- p) derivanti da:
1. detenzione o impiego di esplosivi;
  2. trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione, possesso ed uso di sostanze radioattive;
- q) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, professionali, artigianali, agricole o di servizi;
- r) derivanti da:
- estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
  - uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
- s) derivanti da violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa;
- t) provocati da campi elettromagnetici;
- u) conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;
- v) derivanti da qualsiasi attività svolta all'interno delle aree riservate al personale dell'aeroporto (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, piste, zona carico e scarico bagagli, torri di controllo, aree di imbarco, hangar, depositi);
- w) derivanti da:
- qualsiasi rischio avente ubicazione in mare non collegata a riva tramite terrapieni o lingue di terra (c.d. offshore");
  - condotte forzate sottomarine, in cui viene spinto forzatamente un fluido per il trasporto dello stesso, finalizzato a produzione di energia, nonché i cablaggi sottomarini in genere (c.d. "rigs");

#### **Art. 17 Regolazione del premio (operante soltanto se previsto nello stampato di polizza)**

Qualora il premio sia convenuto in tutto o in parte sulla base di elementi variabili, esso viene anticipato in via provvisoria, come risulta nel conteggio contenuto in polizza e viene regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, a secondo delle variazioni intervenute in tali elementi durante lo stesso periodo:

A tale scopo

#### **A) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio**

Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Agenzia a cui è assegnata la polizza l'indicazione consuntiva degli elementi presi come base per il conteggio del premio:

- l'ammontare delle retribuzioni lorde imponibili ai fini contributivi, intendendosi per tali tutto ciò che:
  - i dipendenti iscritti nei libri obbligatori;
  - i lavoratori parasubordinati;
  - i lavoratori utilizzati ai sensi della Legge n° 30/ 2003 (c.d. "Legge Biagi") e relativo D.Lgs n° 276/03, ricevono a compenso dell'opera prestata per conto del Contraente/Assicurato, comprese altresì le retribuzioni convenzionali dei soci, dei titolari e dei familiari coadiuvanti;
- il volume di affari (fatturato con esclusione dell'I.V.A.);
- gli altri elementi variabili previsti in polizza.

Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate entro 15 giorni dalla comunicazione effettuata dalla Società. Resta fermo il premio minimo stabilito in polizza.

#### **B) Sospensione dell'assicurazione in caso di inosservanza degli obblighi**

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti:

- la comunicazione dei dati anzidetti ovvero,
- il pagamento della differenza attiva dovuta;

La Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni per i relativi adempimenti.

Trascorso infruttuosamente tale periodo, il premio, anticipato in via provvisoria per le rate successive, viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la comunicazione dei dati o il pagamento della differenza attiva.

In tale eventualità la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi

obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o dichiarare la risoluzione del contratto con lettera raccomandata.

Per i contratti cessati se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

**C) Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria**

Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi del doppio quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili nella misura del 75% dell'ultimo consuntivo.

**D) Verifiche e controlli**

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente si impegna a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie (quali ad esempio il libro paga prescritto dall'art.20 del D.P.R. 30/06/1965 n.1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi).

**Art. 18 Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza**

La Società assume, fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. La Società ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non rimborsa le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

**Art. 19 Pluralità di assicurati**

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

**ESTENSIONE DI GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)**

(Operante soltanto se espressamente indicato il relativo massimale nello stampato di polizza)

**Art. 20 Oggetto della garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, purché questi sia in regola, al momento del sinistro, con gli obblighi dell'assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965 n° 1124 e dell'art. 13 del D.lgs 23 febbraio 2000 n.38, per gli infortuni sofferti da:
- prestatori di lavoro da lui dipendenti;
  - lavoratori parasubordinati;
  - i lavoratori utilizzati ai sensi della Legge n° 30/ 2003 (c.d. "Legge Biagi") e relativo D.Lgs n° 276/03, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965, n° 1124 e del D.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 5 %.

La garanzia R.C.O., vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 Giugno 1984, n° 222.

Per le imprese artigiane e le cooperative, limitatamente alla rivalsa I.N.A.I.L., i titolari, i soci ed i familiari coadiuvanti sono equiparati ai dipendenti.

**Art. 21 Estensione territoriale (R.C.O)**

La garanzia R.C.O. vale per il mondo intero.

**Art. 22 Danni esclusi dalla garanzia R.C.O.**



La garanzia Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro non copre la responsabilità per i danni :

- a) conseguenti a malattie professionali;
- b) verificatisi in connessione con la detenzione, il possesso o l'impiego di esplosivi;
- c) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici) ovvero di produzione, detenzione, possesso ed uso di sostanze radioattive.
- d) derivanti da:
  - estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
  - uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
- e) derivanti da violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa;
- f) provocati da campi elettromagnetici;
- g) conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;
- h) derivanti da qualsiasi attività svolta all'interno delle aree riservate al personale dell'aeroporto (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, piste, zona carico e scarico bagagli, torri di controllo, aree di imbarco, hangar, depositi).



## GARANZIE AGGIUNTIVE

### (RCG172) Istituti, scuole, collegi, colonie, oratori e ricreatori

L'assicurazione comprende:

- la responsabilità civile personale degli insegnanti e degli addetti all'Istituto nell'esercizio dell'attività svolta per conto del medesimo e pertanto la Società non agirà in rivalsa nei loro confronti.
- La responsabilità civile dell'Assicurato derivante dall'esercizio di bar, mensa e servizio di refezione se gestiti direttamente. Qualora tali servizi fossero gestiti da terzi la garanzia opera per la responsabilità imputabile all'Assicurato nella qualità di committente.

**L'assicurazione non comprende i rischi relativi all'esercizio di teatri, cinematografi, piscine e tribune.**



# CATTOLICA

SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE  
SOCIETA' COOPERATIVA

**SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETA' COOPERATIVA**  
**SEDE LEGALE E DIREZIONE GENERALE:**  
**LUNGADIGE CANGRANDE, 16 - 37126 VERONA (ITALIA)**  
**TEL. 045 8 391 111 - FAX 045 8 391 112**

[www.cattolica.it](http://www.cattolica.it)



SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETA' COOPERATIVA - Sede legale - Lungadige Cangrande, 16 - 37126 Verona (Italia) - Tel. 045 8 391 111 - Fax 045 8 391 112 - C.U.Z. e numero di registro al Tribunale delle Imprese di Verona 00320164157 - R.I.A. della C.C.I.A.A. di Verona n. 2262 - Società iscritta all'Albo delle Società cooperative al n. A390478 - Albo Imprese presso IFASS n. 1.00612 - Gruppo del Gruppo Cattolici e Assicurazioni iscritto all'Albo del gruppo assicurativo presso IFASS al n. 649 - Impresa ammessa all'iscrizione delle assicurazioni a norma del art. 65 R.D.L. numero 246 del 29 aprile 1922 - [www.cattolica.it](http://www.cattolica.it)

## **RESPONSABILITA' CIVILE RISCHI VARI**

**Contratto di assicurazione responsabilità civile generale**

**Il presente Fascicolo Informativo, contenente:**

- **Nota Informativa, comprensiva del glossario**
- **Condizioni di Assicurazione**

**deve essere consegnato al contraente  
prima della sottoscrizione del contratto**

**Prima della sottoscrizione leggere attentamente  
la Nota Informativa**



**CATTOLICA**  
SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE



**NOTA INFORMATIVA  
RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI VARI**

La presente nota informativa MOD. POL RC RISK 5 - ED. 30/05/2014 deve essere consegnata unitamente alle condizioni di assicurazione MOD. POL RC 2 - ED. 12/2010

**La presente nota informativa è redatta secondo lo schema previsto dal Regolamento ISVAP n° 35 del 26/05/2010, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.  
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.**

**GLOSSARIO**

Assicurazione	Il contratto di assicurazione.
Polizza	Il documento che prova l'assicurazione.
Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Società	Cattolica Assicurazioni Soc. Coop.
Contraente	La persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione ed è tenuto al pagamento del premio.
Premio	La somma dovuta dal contraente alla Società.
Indennizzo	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Franchigia	La parte di danno liquidabile a termini di polizza, espressa in misura fissa, che per ogni sinistro rimane a carico dell'assicurato.
Scoperto	La percentuale del danno liquidabile a termini di polizza che per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato.
Cose	Sia gli oggetti materiali sia gli animali.
Danni	Morte o lesioni personali, distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati.
Addetti	I soci, I titolari, i familiari coadiuvanti, i collaboratori dipendenti e non.
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Subappaltatore	La persona fisica o giuridica cui l'assicurato ha ceduto l'esecuzione di una parte dei lavori e la cui denominazione ha comunicato gli Istituti competenti per le assicurazioni obbligatorie di previdenza e di assistenza.
Durata	Periodo di validità del contratto determinato concordemente tra le parti al momento della stipulazione del contratto stesso ed indicato sulla scheda di polizza.
IVASS (ex ISVAP)	L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico che opera per garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore. Istituito con la Legge n° 135 del 17 agosto 2012 (di conversione, con modifiche, del D.L. n° 95 del 6 luglio 2012), l'IVASS succede in tutte le funzioni, le competenze e i poteri che precedentemente facevano capo all'ISVAP. Ai sensi dell'art. 13, comma 42 della L. n° 135, "ogni riferimento all'ISVAP contenuto in norme di legge o in altre disposizioni normative è da intendersi effettuato all'IVASS".



## A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

### 1. Informazioni generali

#### Dati Societari

Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa, sede legale e sede sociale in Italia, Lungadige Cangrande n° 16 – 37126 Verona – tel. 0458391111 – fax 0458391112 – sito internet: [www.cattolica.it](http://www.cattolica.it) – e-mail: [cattolica@cattolicaassicurazioni.it](mailto:cattolica@cattolicaassicurazioni.it)

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L. 29 aprile 1923 n° 966 Registro delle Imprese di Verona n° 00320160237; iscrizione all'albo Imprese tenuto dall'IVASS n° 1.00012, Capogruppo del gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritta all'Albo dei gruppi assicurativi al n° 019.

### 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

L'ammontare del patrimonio netto rilevabile dall'ultimo bilancio approvato è pari a 1.341 milioni di euro (capitale sociale: 170 milioni di euro – totale riserve patrimoniali: 1.087 milioni di euro).

L'indice di solvibilità della gestione danni è pari a 3,99 ed è determinato dal rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

## B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il presente contratto è stipulato nella forma "con tacito rinnovo".

**AVVERTENZA: Il contraente che intenda disdettare il contratto deve comunicare tale decisione alla Società tramite lettera raccomandata a.r. che deve pervenire alla Società almeno sessanta giorni prima della scadenza contrattuale; diversamente il contratto di durata non inferiore ad un anno si intende prorogato per la durata di un anno e così successivamente.**

Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, all'art 9 delle condizioni generali di assicurazione.

### 3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

Il presente contratto tiene indenne l'assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a Terzi, per:

- morte e lesioni personali;
- distruzione o deterioramento di cose;

in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi descritti in polizza così come meglio specificato e regolamentato:

- dall'art. 13 delle condizioni generali di assicurazione cui si rinvia;
- dall'art. 20 R.C.O. (operante soltanto se espressamente indicato il relativo massimale nello stampato di polizza) delle condizioni generali di assicurazione cui si rinvia;
- dalle garanzie aggiuntive comprese tra l'art. Rcg062 e l'art. Rcg262 e precisamente:
  - Rcg062 "Animali";
  - Rcg185 "Mezzi Sgombraneve - Mezzi Di Sollevamento e trasporto di cose - Scale Aeree";
  - Rcg058 "Acquedotti - Canali ad uso irriguo - Aziende che producono ed erogano energia elettrica e gas combustibile non in bombole";
  - Rcg161 "Gas di petrolio liquefatti GPL";
  - Rcg142 "Distributori di carburante in genere - Stazione di servizio per veicoli a motore - Stazioni di lavaggio automatico - Autorimesse - Autosili - Parcheggi";
  - Rcg187 "Negozi e depositi commerciali, esclusi bar, pasticcerie, gelaterie, ristoranti ed esercizi affini";
  - Rcg061 "Alberghi - Pensioni - Residences - Ostelli - Campeggi";
  - Rcg067 "Ascensori - Montacarichi - Montavivande - Scale Mobili";
  - Rcg174 "Istituti per trattamenti estetici - Istituti di cultura fisica - Massaggiatori - Callisti e pedicure";
  - Rcg078 "Bar, pasticcerie e gelaterie - Ristoranti, pizzerie, tavole calde - Mense aziendali - Birrerie -
  - Rcg119 "Danni da furto";
  - Rcg117 "Danni da cedimento o franamento del terreno";
  - Rcg102 "Danni a condutture ed impianti sotterranei";
  - Rcg107 "Danni a mezzi sotto carico e scarico";
  - Rcg208 "Qualifica di terzi a dipendenti di altre imprese, a fornitori, clienti, consulenti";
  - Rcg213 "Responsabilità civile postuma da posa in opera e manutenzione di impianti";
  - Rcg229 "Rischi complementari";
  - Rcg070 "Assicurazione per conto altrui (RC animali)";
  - Rcg068 "Assicurazione di secondo rischio (ipotesi DIL)";
  - Rcg069 "Assicurazione di secondo rischio (ipotesi DIC/DIL)";
  - Rcg189 "Noleggio";
  - Rcg060 "Aggregato più settori";
  - Rcg059 "Aggregato annuo";

- Esercizi alfini";
- Rcg238 "Servizi pubblici di locomozione e trasporto";
- Rcg173 "Istituti di vigilanza";
- Rcg158 "Farmacie";
- Rcg172 "Istituti di educazione ed istruzione, scuole, collegi e convitti - Istituti di correzione - Colonie - Oratori e ricreatori
- Rcg072 "Associazioni, società e scuole sportive";
- Rcg246 "Stabilimenti balneari";
- Rcg084 "Cinematografi, teatri";
- Rcg188 "Night clubs - Discoteche - Sale da gioco - Circoli ricreativi/culturali";
- Rcg232 "Riserve di caccia - Riserve di pesca";
- Rcg250 "Velocipedi";
- Rcg079 "Cacciatori (RC)";
- Rcg247 "Trattamenti chimici";
- Rcg212 "R.C. della famiglia";
- Rcg203 "Proprietà di fabbricati descritti in polizza";
- Rcg179 "Lavoro presso Terzi";
- Rcg177 "Lavori esclusivi di demolizione e disfaccimento";
- Rcg176 "Lavori di ristrutturazione, sopraelevazione e demolizione effettuati in fabbricati occupati";
- Rcg140 "Detenzione e impiego di esplosivi";
- Rcg175 "Lavori edili e stradali";
- Rcg082 "Cessione di lavori in subappalto - responsabilità dell'assicurato per fatto di subappaltatori";
- Rcg083 "Cessione di lavori in subappalto - responsabilità dell'assicurato e di subappaltatori";
- Rcg170 "Infortuni subiti dai subappaltatori e loro dipendenti";
- Rcg114 "Danni causati da prestatori lavoro interinale (L. 196/97)";
- Rcg041 "Infortuni subiti dai dipendenti non soggetti I.N.A.I.L.";
- Rcg169 "Infortuni subiti da prestatori lavoro interinale (L. 196/97)";
- Rcg108 "Danni a veicoli";
- Rcg202 "Proprietà e conduzione di fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata";
- Rcg211 "R.C. del committente ai sensi del D.Lgs. 494/96";
- Rcg224 "Responsabilità civile personale di dipendenti, prestatori di lavoro temporaneo (Legge 24/06/1997 n. 196), lavoratori atipici e parasubordinati (Legge 08/08/1995 n. 335), i lavoratori utilizzati ai sensi della Legge n° 30/ 2003 (c.d. "Legge Biagi")";
- Rcg031 "R.C. del committente, per danni provocati da dipendenti in relazione alla guida di veicoli a motore";
- Rcg123 "Danni da inquinamento accidentale (RCT)";
- Rcg129 "Danni derivanti da interruzioni o sospensioni di attività";
- Rcg101 "Danni ad animali sottoposti alla monta";
- Rcg149 "Esercizio parcheggio";
- Rcg168 "Indumenti in consegna (valida soltanto per lavanderie e pulitintorie)";
- Rcg076 "Autorimesse - autosili - parcheggi";
- Rcg089 "Committenza lavori edili";
- Rcg077 "Bande musicali";
- Rcg167 "Impiego di macchine agricole per conto terzi";
- Rcg128 "Danni da vibrazioni del terreno";
- Rcg206 "Qualifica di assicurato (RC attività)";
- Rcg207 "Qualifica di assicurato (RC fabbricato)";
- Rcg094 "Conduzione locali adibiti a poliambulatorio";
- Rcg155 "Estensione territoriale (Mondo intero esclusi USA e Canada)";
- Rcg156 "Estensione territoriale (USA e Canada solo per fiere)";
- Rcg066 "Artisti e orchestrali terzi";
- Rcg253 "Esclusione perdite patrimoniali";
- Rcg144 "Esclusione ai veicoli in consegna";
- Rcg134 "Danno biologico espresso in franchigia";
- Rcg098 "Cose consegnate e non consegnate";
- Rcg100 "Cose portate da assistiti e/o ospiti";
- Rcg132 "Danni subiti da persone trasportate (veicoli o animali)";
- Rcg126 "Danni da rottura di fognature";
- Rcg225 "Ricorso terzi da incendio";
- Rcg197 "Pluralità di assicurati (gruppi di aziende)";
- Rcg139 "Deroga al tacito rinnovo";
- Rcg219 "Regolazione premio sul valore opere costruite";
- Rcg198 "Postuma (per imprese edili)";
- Rcg127 "Danni da sottomurature";
- Rcg239 "Sinistri in serie";
- Rcg099 "Cose consegnate e non consegnate (per campeggi)";
- Rcg165 "Guardaroba custodito (esercizi commerciali)";
- Rcg164 "Guardaroba custodito (associazioni/scuole)";
- Rcg103 "Danni a cose dei dipendenti";
- Rcg105 "Danni a cose sollevate, caricate e scaricate";
- Rcg104 "Danni a cose in consegna e custodia";
- Rcg113 "Danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori";
- Rcg106 "Cose trovanti nell'ambito di esecuzione dei lavori";
- Rcg118 "Danni causati da errata installazione o riparazione dopo l'ultimazione dei lavori e la consegna";
- Rcg249 "Veicoli in consegna (officine meccaniche)";
- Rcg240 "Società controllate collegate o consociate";
- Rcg222 "Responsabilità personale medici non dipendenti";
- Rcg254 "Danni provocati da lavoratori occasionali non dipendenti";
- Rcg131 "Danni subiti e commessi da personale non alle dipendenze";
- Rcg125 "Danni da rigurgito di fognature";
- Rcg154 "Estensione per lavori temporanei in USA";
- Rcg026 "Corsisti, stagisti e borsisti";
- Rcg027 "Buona fede";
- Rcg028 "Buona fede INAIL";
- Rcg030 "Clausola broker";
- Rcg248 "Validità temporale dell'assicurazione";



- Rcg194 "Organizzazione Sagre – Manifestazioni";
- Rcg221 "Responsabilità Civile Personale Dei Pescatori";
- Rcg223 "Responsabilità civile connessa alla sicurezza (ex d.lgs n° 626/1994)";
- Rcg218 "Responsabilità civile personale del responsabile esterno della sicurezza (ex d.lgs n° 626/1994)";
- Rcg116 "Danni da acqua piovana (per imprese edili)";
- Rcg237 "Scorta tecnica ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità";
- Rcg147 "Esclusione ai danni alle cose";
- Rcg159 "Franchigia danni a cose";
- Rcg160 "Franchigie differenziate";
- Rcg040 "Franchigia assoluta";
- Rcg183 "Malattie professionali";
- Rcg242 "Sorveglianza pulizia manutenzione riparazione e collaudo";
- Rcg251 "Visite guidate – corsi professionali – convegni";
- Rcg184 "Mancato o insufficiente servizio di vigilanza";
- Rcg141 "Dipendenti terzi per crollo totale e/o parziale dei fabbricati";
- Rcg074 "Attività complementare esterna";
- Rcg145 "Esclusione conseguenze naturali delle modalità lavorative";
- Rcg193 "Nuovi insediamenti, fusioni, incorporazioni, acquisti";
- Rcg143 "Esalazioni fumogene";
- Rcg071 "Associazione temporanea di impresa";
- Rcg095 "Consorzio di imprese";
- Rcg245 "Spese di salvataggio";
- Rcg201 "Progettazione dei lavori";
- Rcg195 "Parchi e recinzioni";
- Rcg196 "Persone non associate";
- Rcg199 "Responsabilità civile postuma degli autoriparatori (legge n.122 del 5/2/1992)";
- Rcg205 "Prova e collaudo - officine meccaniche";
- Rcg235 "Scavi e reinterri";
- Rcg230 "Rischio comune";
- Rcg220 "Rescindibilità annuale";
- Rcg037 "Decorrenza della garanzia e pagamento del premio";
- Rcg228 "Rinuncia alla rivalsa (per singolo soggetto)";
- Rcg227 "Rinuncia alla rivalsa (generica)";
- Rcg216 "R.C. Incrociata (RCO)";
- Rcg215 "R.C. Incrociata (generica)";
- Rcg217 "R.C. Incrociata (RCT)";
- Rcg214 "RC conduzione appartamenti";
- Rcg046 "Estensione alle perdite patrimoniali";
- Rcg162 "Gestione dei sinistri e recupero della franchigia";
- Rcg163 "Gestione dei sinistri in franchigia";
- Rcg178 "Lavori rientranti nell'ambito di applicazione del d.lgs. 494/96";
- Rcg204 "Proseguimento vertenze di danno";
- Rcg051 "Retroattività";
- Rcg052 "Scoperto obbligatorio";
- Rcg236 "Scoperto obbligatorio (con minimo e massimo)";
- Rcg054 "Termini pagamento rate successive alla prima";
- Rcg055 "Termini per comunicazione dati regolazioni premio";
- Rcg056 "Responsabilità civile ai sensi della legge 31.12.1996 n. 675 (tutela privacy)";
- Rcg087 "Clausola volontariato";
- Rcg200 "Estensione garanzia per i lavori di impermeabilizzazione";
- Rcg097 "Convegni e manifestazioni varie";
- Rcg241 "Somministrazione cibi";
- Rcg243 "Sostanze radioattive";
- Rcg231 "Distribuzione ed utilizzazione del sangue";
- Rcg075 "Attività varie";
- Rcg244 "Sperimentazione clinica";
- Rcg088 "Norme che regolano l'assicurazione della responsabilità civile dei componenti del comitato etico istituito ai sensi del dm 15 luglio 1997".

### **Limitazioni ed esclusioni**

#### **Esclusioni**

**AVVERTENZA: Come meglio precisato dall'art. 16 delle condizioni generali di assicurazione - cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio – La garanzia R.C.T. non comprende la responsabilità per i danni:**

- a) da proprietà o uso di:
  1. veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;
  2. natanti a vela di lunghezza superiore a metri sei e di unità naviganti a motore;
  3. aeromobili;
  4. veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- b) conseguenti a:
  1. inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
  2. interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;
  3. alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;
- c) alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- d) alle cose che l'assicurato detenga o possieda a qualsiasi titolo;



- e) alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- f) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di tali operazioni e alle cose trasportate sui mezzi stessi;
- g) alle cose trovantisì nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- h) a condutture sotterranee ed impianti sotterranei;
- i) a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno;
- j) da furto;
- k) a cose di cui l'assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783 – 1784 – 1785 bis e 1786 del Codice Civile;
- l) a cose altrui derivanti da incendio;
- m) provocati da soggetti diversi dai dipendenti e dai lavoratori parasubordinati dell'assicurato;
- n) cagionati da:
  1. prodotti e cose in genere dopo la loro consegna a terzi;
  2. opere e installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori; per le opere che richiedano spostamenti successivi dei lavori e comunque ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori ad essa inerenti e comunque dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso o aperta al pubblico;
  3. operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera verificatesi dopo l'esecuzione dei lavori;
- o) derivanti da proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi;
- p) derivanti da:
  1. detenzione o impiego di esplosivi;
  2. trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione, possesso ed uso di sostanze radioattive;
- q) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, professionali, artigianali, agricole o di servizi;
- r) derivanti da:
  1. estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
  2. uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
- s) derivanti da violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa;
- t) provocati da campi elettromagnetici;
- u) conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;
- v) derivanti da qualsiasi attività svolta all'interno delle aree riservate al personale dell'aeroporto (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, piste, zona carico e scarico bagagli, torri di controllo, aree di imbarco, hangar, depositi);
- w) derivanti da:
  1. qualsiasi rischio avente ubicazione in mare non collegata a riva tramite terrapieni o lingue di terra (c.d. offshore);
  2. condotte forzate sottomarine, in cui viene spinto forzatamente un fluido per il trasporto dello stesso, finalizzato a produzione di energia, nonché i cablaggi sottomarini in genere (c.d. "rigs");

**Si precisa che:**

sono presenti deroghe alle esclusioni RCT nei punti: Rcg 142 - 061 - 158 - 084 - 079 - 203 - 179 - 140 - 108 - 123 - 129 - 119 - 117 - 107 - 213 - 098 - 100 - 168 - 167 - 128 - 194 - 225 - 198 - 127 - 099 - 165 - 164 - 105 - 104 - 113 - 106 - 118 - 249 - 199 - 200 - 243 - 231 delle garanzie aggiuntive cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

Per la disciplina delle esclusioni relative alle terze parti si rimanda all' articolo 14 delle condizioni generali di assicurazione.

**AVVERTENZA:** Come meglio precisato dall'art. 22 delle condizioni generali di assicurazione - cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio – la garanzia R.C.O. non copre la responsabilità per i danni:

- a) conseguenti a malattie professionali;
- b) verificatisi in connessione con la detenzione, il possesso o l'impiego di esplosivi;
- c) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici) ovvero di produzione, detenzione, possesso ed uso di sostanze radioattive.
- d) derivanti da:
  1. estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
  2. uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;



- e) derivanti da violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa;
- f) provocati da campi elettromagnetici;
- g) conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;
- h) derivanti da qualsiasi attività svolta all'interno delle aree riservate al personale dell'aeroporto (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, piste, zona carico e scarico bagagli, torri di controllo, aree di imbarco, hangar, depositi).

Si precisa che:

- sono presenti deroghe alle esclusioni RCO nei punti: Rcg134-217-141 delle garanzie aggiuntive cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

**AVVERTENZA: si evidenzia inoltre che sono presenti esclusioni o limitazioni di garanzia all'interno delle seguenti clausole / garanzie aggiuntive previste dalle condizioni generali di assicurazione cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio:**

- art. 7 "Obblighi in caso di sinistro";
- art. 13 "Oggetto della garanzia Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)";
- art. 14 "Persone non considerate terzi";
- art. 15 "Estensione territoriale R.C.T.";
- art. 16 "Danni esclusi dalla garanzia R.C.T.";
- art. 17 "Regolazione del premio";
- art. 18 "Gestione delle vertenze – Spese di resistenza";
- art. 20 "Oggetto della garanzia Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)";
- art. 22 "Danni esclusi dalla garanzia R.C.O.";
- nelle seguenti Garanzie aggiuntive cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio: RCG062 - 185 - 058 - 161 - 142 - 187 - 061 - 067 - 174 - 078 - 238 - 210 - 209 - 158 - 172 - 072 - 246 - 084 - 188 - 232 - 079 - 247 - 212 - 203 - 179 - 176 - 140 - 175 - 170 - 114 - 108 - 202 - 211 - 224 - 031 - 107 - 213 - 229 - 189 - 206 - 207 - 094 - 253 - 144 - 098 - 100 - 149 - 168 - 076 - 089 - 077 - 128 - 194 - 218 - 116 - 126 - 225 - 198 - 239 - 099 - 165 - 164 - 103 - 105 - 104 - 113 - 106 - 118 - 249 - 222 - 131 - 154 - 026 - 27 - 28 - 248 - 037 - 216 - 214 - 237 - 147 - 183 - 242 - 74 - 145 - 193 - 095 - 201 - 199 - 205 - 235 - 056 - 087 - 200 - 243 - 231 - 244 - 088.

#### Franchigie scoperti e limiti di indennizzo

**AVVERTENZA: Sono presenti franchigie, scoperti o limiti di indennizzo all'interno dei seguenti articoli delle condizioni generali di assicurazione, cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio.**

- art. 18 "Gestione delle vertenze – Spese di resistenza";
- art. 20 "Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (RCO)";
- nelle seguenti Garanzie aggiuntive cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio: Rcg062 - 142 - 187 - 078 - 238 - 173 - 084 - 250 - 079 - 247 - 203 - 179 - 177 - 176 - 108 - 202 - 031 - 123 - 129 - 119 - 117 - 102 - 107 - 213 - 069 - 134 - 098 - 100 - 101 - 149 - 168 - 167 - 128 - 194 - 116 - 126 - 225 - 197 - 198 - 127 - 099 - 165 - 164 - 103 - 105 - 104 - 113 - 106 - 118 - 249 - 222 - 125 - 214 - 237 - 186 - 160 - 040 - 183 - 245 - 201 - 199 - 205 - 235 - 046 - 052 - 236 - 056 - 200 - 243 - 231 - 244 - 088.

Esempio:

*"Nell'attività di distributore di carburante, nell'ipotesi di un danno all'automobile di un cliente pari ad € 1.000 causato da un errore nel carburante immesso in fase di rifornimento effettuato dal gestore, essendo previsto dall'art. R27 delle condizioni generali di assicurazione una franchigia di 250 Euro - il risarcimento corrisposto all'assicurato sarebbe pari a 750 Euro (al netto della franchigia contrattuale)".*

#### 4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità

**AVVERTENZA: Le dichiarazioni inesatte e le reticenze dell'assicurato o del contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.**

Si rinvia all'art. 1 delle condizioni generali di assicurazione per la disciplina delle conseguenze derivanti da tali dichiarazioni.

#### 5. Aggravamento e diminuzione del rischio

**L'assicurato o il contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.**

Si rinvia agli articoli 5 ed 6 delle condizioni generali di assicurazione per la disciplina delle conseguenze derivanti da tali

dichiarazioni.

Esempio:

"Si ha una circostanza che determina un aggravamento del rischio quando venga assicurata una impresa edile che dichiara di effettuare solamente attività di ristrutturazioni e manutenzioni edili, e col tempo, cominciasse ad effettuare anche costruzioni ex novo".

"Si ha una circostanza che determina una diminuzione del rischio quando venga assicurata una impresa edile che dichiara di effettuare costruzioni edili, e col tempo, si limitasse ad effettuare solo ristrutturazioni e manutenzioni di fabbricati".

## 6. Premi

Il contraente è tenuto a versare il premio o le rate di premio alle scadenze pattuite (che possono essere, alternativamente: unica alla sottoscrizione, temporanee, mensili, bimestrali, trimestrali, quadrimestrali, semestrali, annuali).

Il premio o la rata di premio devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure direttamente alla Società.

Il pagamento del premio può essere eseguito con una delle seguenti modalità:

- assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato o girato alla Società o all'agente in qualità di agente della Società;
- ordine di bonifico, altro mezzo di pagamento bancario o postale, che abbiano come beneficiario la Società o l'agente in qualità di agente della Società;
- denaro contante, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

**AVVERTENZA: La Società e/o l'intermediario possono applicare sconti sul premio di Tariffa sulla base di valutazioni tecnico-commerciali. Per la disciplina di tutti gli aspetti di dettaglio relativi ai premi si rinvia all'art. 3 delle condizioni generali di assicurazione.**

- a) conseguenti a malattie professionali;
- b) verificatisi in connessione con la detenzione, il possesso o l'impiego di esplosivi;
- c) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici) ovvero di produzione, detenzione, possesso ed uso di sostanze radioattive.
- d) derivanti da:
  1. estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
  2. uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
- e) derivanti da violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa;
- f) provocati da campi elettromagnetici;
- g) conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;
- h) derivanti da qualsiasi attività svolta all'interno delle aree riservate al personale dell'aeroporto (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, piste, zona carico e scarico bagagli, torri di controllo, aree di imbarco, hangar, depositi).

Si precisa che:

- sono presenti deroghe alle esclusioni RCO nei punti: Rcg134-217-141 delle garanzie aggiuntive cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

## 7. Rivalse

**AVVERTENZA: La Società può rivalersi verso i terzi responsabili del danno una volta che questo sia stato liquidato. Si rinvia, per la disciplina dei presupposti e per una più completa descrizione degli effetti nei confronti del contraente all'art. 1916 del codice civile.**

**AVVERTENZA: La Società ha il diritto di rivalersi sull'assicurato del pregiudizio derivato dall'inadempimento dell'obbligo dell'assicurato stesso di prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle vertenze sia in sede giudiziale, sia civile che penale e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. Si rinvia, per la disciplina degli aspetti di dettaglio, all'art. 18 delle condizioni generali di assicurazione.**

**AVVERTENZA: La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga, derivante dall'articolo 1916 del**

MOD. POL RC RISK 5 - ED. 30/05/2014

stampata in data 16/09/2014

Polizza n° 000094.32.300307



7 / 9

COPIA PER IL CONTRAENTE

0AV00000940320000432300307000000015092014C



SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETÀ COOPERATIVA - Sede legale: Lungoripa Congregante, 16 - 37124 Verona (Italia) - Tel. 045 8 391 111 - Fax 045 8 391 112 - C.F./P.I. e numero di iscr. al registro delle imprese di Verona 00329130237 - R.E.A. della C.C.I.A.A. di Verona n. 9562 - Società iscritta all'Albo delle Società Cooperative al n. A100378 - Albo imprese presso IVASS n. 1.00012 - Capogruppo del Gruppo Cattolico Assicurazioni, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi presso IVASS al n. 019 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L. numero 966 del 29 aprile 1923 - [www.cattolico.it](http://www.cattolico.it)

codice civile, verso:

- le persone delle quali l'assicurato deve rispondere a norma di legge;
- le Società controllate, consociate e collegate;
- i clienti e i fornitori abituali di merci e servizi relativi all'attività dell'assicurato;

purché l'assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

La presente rinuncia all'esercizio del diritto di rivalsa vale esclusivamente per le seguenti coperture:

- "Servizi pubblici di locomozione e trasporto";
- "Istituti di educazione ed istruzione, scuole, collegi e convitti - istituti di correzione - colonie - oratori e ricreatori";
- qualora venga richiamata la Garanzia aggiuntiva "RINUNCIA ALLA RIVALSA (per singolo soggetto)";
- qualora venga richiamata la Garanzia aggiuntiva "RINUNCIA ALLA RIVALSA (generica)".

Si rinvia, per la disciplina degli aspetti di dettaglio, alle Condizioni aggiuntive: Rcg238 – Rcg172 – Rcg228 – Rcg227 delle condizioni generali di assicurazione.

#### 8. Diritto di recesso

**AVVERTENZA:** Il contraente può recedere dal presente contratto mediante raccomandata a.r. spedita almeno 60 giorni prima della scadenza contrattuale.

Si rinvia, per la disciplina dei termini e delle modalità di esercizio di tale diritto, all'art. 9 delle condizioni generali di assicurazione.

**AVVERTENZA:** Per i contratti di durata pluriennale – trascorso il quinto anno – è data la facoltà al contraente di recedere dall'impegno contrattuale, senza oneri e con il solo preavviso di sessanta giorni.

**AVVERTENZA:** La Società può recedere dal presente contratto entro il 60° giorno dopo il pagamento o il rifiuto di pagamento dell'indennizzo conseguenti all'avviso di sinistro.

Il recesso deve essere comunicato all'altra parte con lettera raccomandata con preavviso di almeno 30 giorni.

Si rinvia, per la disciplina dei termini e delle modalità di esercizio di tale diritto, all'art. 8 delle condizioni generali di assicurazione.

#### 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 C.C.)

Nell'assicurazione della responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto all'assicurato il risarcimento dei propri danni o ha promosso contro di questo l'azione.

#### 10. Legge applicabile al contratto

Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana.

#### 11. Regime fiscale

La polizza è soggetta all'imposta nella misura del 22,25%.

### C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

#### 12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

**AVVERTENZA** In caso di sinistro, l'assicurato o il contraente deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'articolo 1913 del codice civile.

Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio all'art. 7 delle condizioni generali di assicurazione.

### 13. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo:

Cattolica Assicurazioni Soc. Coop. - Servizio Reclami  
Lungadige Cangrande n° 16 - 37126 Verona (Italia)  
Fax: 045/8372354  
E-mail: reclami@cattolicaassicurazioni.it

Qualora l'esponente ritenga non soddisfacente la risposta al reclamo o non riceva risposta entro il termine di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio tutela degli utenti, Via del Quirinale n° 21 - 00187 Roma - Fax 06 42133745 oppure 06 42133353, allegando copia del reclamo già inoltrato alla Società ed il relativo eventuale riscontro.

Il reclamo all'IVASS deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante, denominazione dell'impresa, dell'intermediario o del perito di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Per la risoluzione di liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito [http://ec.europa.eu/internal\\_market/finservices-retail/finnet/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/finnet/index_en.htm)

Si ricorda infine che permane la facoltà per l'esponente di ricorrere all'autorità Giudiziaria.

### 14. Arbitrato

Per la risoluzione delle controversie derivanti dal presente contratto si rinvia al seguente articolo delle condizioni generali di assicurazione:


- art. 18 "Gestione delle vertenze - Spese di resistenza".

**AVVERTENZA: Per la risoluzione delle controversie derivanti dal presente contratto resta comunque ferma la facoltà per l'assicurato di rivolgersi all'Autorità giudiziaria.**

\*\*\*\*

**Cattolica Assicurazioni Soc. Coop. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente nota informativa.**

Il legale rappresentante  
Dott. Mazzucchelli Giovan Battista



1. 2007-2008  
 2. 2007-2008  
 3. 2007-2008  
 4. 2007-2008  
 5. 2007-2008  
 6. 2007-2008  
 7. 2007-2008  
 8. 2007-2008  
 9. 2007-2008  
 10. 2007-2008  
 11. 2007-2008  
 12. 2007-2008  
 13. 2007-2008  
 14. 2007-2008  
 15. 2007-2008  
 16. 2007-2008  
 17. 2007-2008  
 18. 2007-2008  
 19. 2007-2008  
 20. 2007-2008  
 21. 2007-2008  
 22. 2007-2008  
 23. 2007-2008  
 24. 2007-2008  
 25. 2007-2008  
 26. 2007-2008  
 27. 2007-2008  
 28. 2007-2008  
 29. 2007-2008  
 30. 2007-2008  
 31. 2007-2008  
 32. 2007-2008  
 33. 2007-2008  
 34. 2007-2008  
 35. 2007-2008  
 36. 2007-2008  
 37. 2007-2008  
 38. 2007-2008  
 39. 2007-2008  
 40. 2007-2008  
 41. 2007-2008  
 42. 2007-2008  
 43. 2007-2008  
 44. 2007-2008  
 45. 2007-2008  
 46. 2007-2008  
 47. 2007-2008  
 48. 2007-2008  
 49. 2007-2008  
 50. 2007-2008  
 51. 2007-2008  
 52. 2007-2008  
 53. 2007-2008  
 54. 2007-2008  
 55. 2007-2008  
 56. 2007-2008  
 57. 2007-2008  
 58. 2007-2008  
 59. 2007-2008  
 60. 2007-2008  
 61. 2007-2008  
 62. 2007-2008  
 63. 2007-2008  
 64. 2007-2008  
 65. 2007-2008  
 66. 2007-2008  
 67. 2007-2008  
 68. 2007-2008  
 69. 2007-2008  
 70. 2007-2008  
 71. 2007-2008  
 72. 2007-2008  
 73. 2007-2008  
 74. 2007-2008  
 75. 2007-2008  
 76. 2007-2008  
 77. 2007-2008  
 78. 2007-2008  
 79. 2007-2008  
 80. 2007-2008  
 81. 2007-2008  
 82. 2007-2008  
 83. 2007-2008  
 84. 2007-2008  
 85. 2007-2008  
 86. 2007-2008  
 87. 2007-2008  
 88. 2007-2008  
 89. 2007-2008  
 90. 2007-2008  
 91. 2007-2008  
 92. 2007-2008  
 93. 2007-2008  
 94. 2007-2008  
 95. 2007-2008  
 96. 2007-2008  
 97. 2007-2008  
 98. 2007-2008  
 99. 2007-2008  
 100. 2007-2008